

Le conseguenze del decreto 151/2011 sulle strutture alberghiere

Dubbi sulla coerenza del quadro normativo relativo ad alcune novità introdotte dal DPR 151/2011 e alla loro applicazione alle strutture alberghiere. Il caso di un albergo, la mancata semplificazione e la classificazione del rischio d'incendio.

Cagliari, 5 Ott ? A volte la convergenza di diverse normative su uno stesso oggetto può produrre incertezza, in particolar modo quando le normative non sono adeguatamente coordinate fra loro.

È il caso, secondo l'Ing. Giorgio Demontis (ESSEI Servizi srl), della **normativa relativa al rischio incendio**, con particolare riferimento al Decreto n. 151 del primo agosto 2011 - regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi ? e alla classificazione ABC.

L'autore ne parla in un articolo presentato sul numero 120 (aprile/maggio/giugno 2012) della rivista "Informazione", pubblicata dall' Ordine degli ingegneri della provincia di Cagliari.

In "La classificazione ABC introdotta dal DPR 151/2011 e la sua applicazione alle strutture alberghiere. Dubbi sulla congruenza tra interpretazione istituzionale e intero quadro normativo" l'Ing. Demontis ricorda che il DPR 151/2011 indica che *le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.*

Se nel DPR 151/2011 non sono esplicitate relazioni delle tre categorie con i rischi, il fatto che la gravità del rischio sia alla base della classificazione A, B, C, "risulta poi ripresa nella circolare 4865 del 5 ottobre 2011 e nella circolare 13061 del 6 ottobre 2011, ove si fa presente che nella classificazione è stato utilizzato il **principio di proporzionalità** con riguardo alla gravità del rischio, alla natura giuridica del soggetto destinatario delle norme e alla dimensione delle attività".

Per comprendere come sia affrontato il problema del rischio incendio dalle norme tecniche di prevenzione incendi, l'articolo presenta il **caso di un albergo**.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD031] ?#>

Viene dunque preso come esempio il caso di un albergo "realizzato a ridosso del 1996, con 150 posti letto, altezza antincendio contenuta entro 6 m, 1.500 mq di superficie, con sviluppo orizzontale, adagiato su una collina che degrada verso la spiaggia. I livelli fuori terra sono due, il numero dei piani fuori terra risulta uno. L'albergo ha la maggior parte delle camere con ingresso da loggiati aperti. La configurazione è quella tipica degli alberghi delle coste sarde nord-orientali, caratterizzati da sviluppo prevalente orizzontale in quanto adagiati su un versante affacciato sul mare".

Segnalando che la regola tecnica vigente, il DM del 9 aprile 1994, "non è allineata con la definizione di rischio incendio data dal DM 98" (DM del 10 marzo 1998), l'autore fa un'analisi delle prescrizioni e si sofferma sulla classificazione normativa del rischio incendio degli alberghi con riferimento ai disposti del DM 98 all'allegato I - Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro.

È poi sufficiente una **comparazione fra il DM 98 ed il DPR 151/2011** per comprendere come la classificazione del rischio incendio (basso, medio e alto) di uno stesso albergo possa differire alla luce dei due decreti.

L'articolo fornisce ulteriori informazioni sul rischio incendio negli alberghi attraverso una comparazione con quanto contenuto nel DM 94 e con riferimento a estintori, lunghezza delle vie di fuga, rete di idranti (in riferimento alla Uni 10779:2007), impianti di rilevazione incendi, ...

Rimandandovi alla lettura integrale dell'articolo, ricco di tabelle esplicative, veniamo ad alcune **riflessioni** dell'autore.

Intanto vista dal lato utente, "la quantità degli adempimenti ai fini antincendio per le attività alberghiere non risulta cambiata, posto che in fondo i documenti, gli elaborati da presentare al comando, i disposti antincendio da rispettare sono rimasti di fatto gli stessi". In particolare se in Sardegna "il numero medio di posti letto per struttura risulta pari a 113 nell'anno 2009", "non risultano particolari semplificazioni degli adempimenti per le attività sopra i 50 posti letto". Inoltre "parte degli alberghi, quelli fra 100 e 500 posti letto, spenderanno mediamente di più, sia per gli adempimenti amministrativi che per i nuovi costi legati alla neoclassificazione del rischio incendio". La SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) non ha poi "introdotto formalmente sostanziali snellimenti burocratici per l'utente: da tempo si faceva la dichiarazione di inizio attività (DIA, modello PIN 4-2004), con decorrenza immediata così come la SCIA". Sono tuttavia cambiate le procedure di presentazione e viene segnalato il costo crescente del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive).

Dunque l'**operazione di semplificazione**, almeno per le attività alberghiere, "appare principalmente una rimodulazione amministrativa e non risulta in realtà avere alcuna attinenza coi livelli di rischio, peraltro neanche sfiorati nel testo del DPR 151/2011".

Inoltre la "rivalutazione implicita dei livelli di rischio presente nei documenti ufficiali del ministero", comporterà per l'albergo in esame, qualora esplicitata, "una serie di **conseguenze onerose**; se ne elencano alcune:

- necessità di eseguire nuovi corsi di formazione in quanto il corso tipo B (rischio medio, da 8 ore) non sarà più adeguato, risulterà necessario il corso C da 16 ore;
- necessità di adeguare il documento della valutazione dei rischi in funzione della nuova classificazione di rischio;
- adeguamento degli estintori: il 21A-113BC ogni 100 mq non sarà più utilizzabile, sarà richiesto un 34 A 233Bc ogni 100 mq; il 34A-233 BC ogni 150 mq dovrà essere integrato, occorrerà un nuovo estintore ogni 2, passando a 100 mq;
- ridefinizione delle lunghezze massime dei percorsi di esodo; la lunghezza massima si ridurrà da 40 m a 30 m, un parsec, introducendo la necessità di modifiche non pensate nell'assetto progettuale dell'edificio, talvolta non attuabili;
- diversa classificazione assicurativa, passando da rischio medio a rischio alto".


L'articolo si conclude sottolineando che "alla legge risultano legate **due anime, una tecnica ed una non tecnica**".

"Peraltro il problema della rimodulazione delle tariffe, fatto non tecnico, non aveva la stretta necessità di scomodare ed associare il concetto di rischio, legato alla stesura delle regole tecniche". E la "modifica dei livelli di rischio genera milioni di euro di spesa".

Quanto osservato potrà acquistare un senso solo in chiave propedeutica all'abolizione o alla futura modifica del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

" La classificazione ABC introdotta dal DPR 151/2011 e la sua applicazione alle strutture alberghiere. Dubbi sulla congruenza tra interpretazione istituzionale e intero quadro normativo", a cura dell'Ing. Giorgio Demontis (ESSEI Servizi srl), articolo presentato sul numero 120 (aprile/maggio/giugno 2012) della rivista "Informazione", pubblicata dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Cagliari (formato PDF, 392 kB).

RTM



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it